

Art. 116

1. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con **legge costituzionale**¹.
2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

-
- ¹legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 2: "Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana".
 - legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 3: "Statuto speciale per la Sardegna".
 - legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta".
 - legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 5: "Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
 - legge costituzionale del 31 gennaio 1963, n. 1: "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia".